

VERBALE DI DEPOSITO DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

l'anno millenovecentonovantotto, il giorno trenta del mese di aprile in Roma, nel mio studio, alle ore 18.

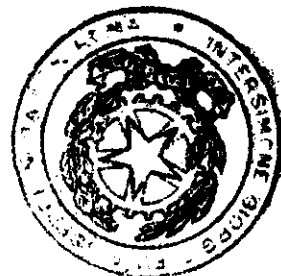
Innanzi a me Dottor Giorgio Intersimone, Notaio in Roma, con studio in Lungotevere dei Mellini n. 10, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

E' comparso il signor

- INCHINGOLI ANTONIO nato a Guardia Perticara il 13 ottobre 1948, domiciliato a Roma, Lungotevere degli Inventori n. 60, impiegato C.F. NCH NTN 48R13 E246K.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo che con il mio consenso rinuncia all'assistenza dei testimoni, con il presente atto premette quanto segue:

- a) E' corrente in Roma, Via Luigi Luzzati 13/A l'Associazione denominata "Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.)", C.F. 80188650586; costituita in data 8,9,10 dicembre 1972;
- b) Il Consiglio Nazionale, nella adunanza del 31 gennaio 1998 ha deliberato, tra l'altro di apporre alcune modifiche allo statuto sociale, dando mandato al comparente di depositare il nuovo testo di statuto sociale presso Notaio.
- c) Il comparente chiede di depositare presso di me Notaio il nuovo testo di statuto aggiornato.



ma, che consta di trenta (30) fogli uso corrispondenza dattiloscritti, per complessivi articoli cinquantotto; nello statuto sono compresi: le NORME TRANSITORIE di complessivi articoli 1 (uno) il REGOLAMENTO PER I CONGRESSI REGIONALI E PROVINCIALI di complessivi articoli 16 (sedici) il REGOLAMENTO PER IL CONGRESSO GENERALE di complessivi articoli 11 (undici) e il regolamento di ATTUAZIONE - ART. 35, Statuto Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.) di complessivi articoli 5 (cinque).

Io Notaio provvedo ad allegare, detto statuto, al presente atto sotto la lettera "B", allegandovi sotto la lettera "A" l'estratto della citata adunanza del Consiglio Nazionale in data 31 gennaio 1998.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Il presente atto, dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in minima parte scritto a mano da persona di mia fiducia su un foglio del quale sono occupate tre pagine, viene da me letto al comparente, il quale lo dichiara conforme alla sua volontà e viene sottoscritto in fine e nell'allegato "B" come per legge, alle ore 18,30.

Firmati: Antonio Inchingoli - Giorgio Intersimone, Notaio

Allegato "A" alla
Raccolta n. 22436

3

Consiglio Nazionale NCL

Roma, 31 gennaio 1938

Presenti: Albanese, Alzori, Baguà, Baguà, Banti, Benedetti, Berdondini, Berloni, Bocconi, Boni, Borolotti, Nario, Buccieri, Caramia, Caporusso, Carosio, Casarelli, Cusani, Cosetta, Costelli, Citi, Felati, Colaninno, Del Fao, Dell'Orto, Di Gasci, Di Perle, Di Stefano, Figorilli, Fiore, Ghibellini, Iacobelli, Inghesi, La Montagna, Leone, Lige, Lucignone, Lupi, Martino, Quirapè, Rana, Razzetta, Ringhetti, Roschella, Rupa, Renna, Riva, Rinaldini, Ragnone, Rana, Romano, Sciacqua, Suganelli, Tivari, Tivonero, Ruggieri, Scaccia, Nantoli, Borolotti, Andrea, Lodi, Pazzaglia, Di Nallo, Litteri, Lantini, Nustachio, Calanelli, Avanti, Ferri, Napolitano, Nicolini, Vallini, Bertone.

Assenti: Caracciolo, Corini, Gallucci, La Montagna, Lucci, Martino Antonio, Meloni, Mercatini, Papale, Pellicano, Pinotti, Santoli, Uti, Apule, Costelli, Germano, Giambardino, Nantoli, Ferri, Ruci, Barbieri, Donatelli, Pulito.

Assenti giustificati: Annali, Benoni, Costelli, Pasquali, Vitali.

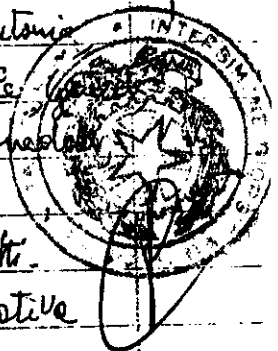
Ordine del Giorno: Esame definitivo dello statuto NCL e relativa approvazione, varie ed eventuali (Ratifica cammineramento NCL Milano e Terzi).

Costelli: verificata la presenza del numero legale, dà inizio ai lavori alle ore 10,00.

Benedetti: ricorda la morte della mamma di Ben. Charvaut e di quella di Costelli.

Ben. Charvaut: legge un brano tratto dall'enciclica "Dominus vivificans", perché questo anno liturgico è dedicato all'esaltazione dello Spirito Santo. Infine, recita un'orazione e prega per la mamma propria e per quella di Costelli.

Martino: dà delucidazioni su alcuni emendamenti fatti e vari articoli della Commissione incaricata e precisa che ulteriori modifiche alla bozza originale sono state approvate nel corso dell'Esecutivo Nazionale della sera precedente. Specifica che la parola "autoriale" è stata sostituita dalla parola "generale", per quanto riguarda gli organi del



Parlamento.

Costalli: ringrazie la Commissione incaricata e dice che il metodo di votazione consista prima nella lettura di ogni singolo articolo e poi della sua approvazione - infine, si approverà lo Statuto complessivamente -
 viene a dare lettura articolo per articolo - legge l'articolo 1. "Il Parlamento Cristiano lavoratori (P.C.L.) è un movimento di lavoratori cristiani a carattere sociale, di solidarietà e di volontariato senza alcuna finalità di lucro. Esso raggruppa coloro che, nell'applicazione della Dottrina Sociale della Chiesa e secondo l'insegnamento del suo Magistero, riconoscono il fondamento e la condizione di un rinnovato ordinamento sociale, in cui siano ammorbiditi, secondo giustizia, il riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze spirituali e materiali dei lavoratori".
 Il P.C.L. intende promuovere, pertanto, l'affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione. Per questo, intende operare come Parlamento ecclesiale di testimonianza evangelica organizzata ed in fedeltà agli orientamenti del Magistero della Chiesa, consapevole di un suo specifico ruolo nella società".
 Approvato all'unanimità - legge l'articolo 2. Vengono proposti emendamenti da Bertoni, Cavestro, Bortolotti. La proposta finale è (cumulata): "Scopi principali del Parlamento Cristiano lavoratori sono quindi: a) studiare i problemi che interessano i lavoratori riconoscendone le soluzioni alla luce dei principi sociali cattolici, per la loro integrale promozione; b) perseguire un'azione di orientamento dell'opinione pubblica di studio degli organi responsabili della vita del Paese e di ogni altro organismo interessato al mondo dei lavoratori anche a livello internazionale; c) curare la formazione culturale, religiosa e morale dei lavoratori; far aderire alla testimonianza cristiana ed a un coerente impegno sociale negli ambienti di vita e di lavoro; d) realizzare una costante opera di formazione per i lavoratori per promuovere una loro piena partecipazione alla vita sociale, affinché vi operino un consapevole e determinante contributo; e) tutelare e promuovere i diritti delle famiglie dei lavoratori; f) perfezionare le capacità tecniche e professionali dei lavoratori; g) effettuare, attraverso il Patroato S.I.A.S., l'assistenza



sociale e previdenziale dei lavoratori; h) promuovere, organizzare e/o gestire
 ogni iniziativa di carattere culturale, formativo, edile, ricreativo, sportivo,
 assistenziale, umanitario, ecologico, economico, cooperativistico, di volontariato
 civile e/o sociale, che risponde alle aspirazioni e alle esigenze dei
 lavoratori e delle loro famiglie. Per i suoi scopi il movimento potrà pro-
 muovere e/o gestire in vari livelli organizzativi direttamente o indiretta-
 mente vari formativi, convegni e incontri culturali, pubblicazioni, attività
 edili e di comunicazione, biblioteche e videoteche, gite e soggiorni,
 feste popolari, servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, attività
 e iniziative sportive, altre forme e proiezioni espressive, spettacoli, gare
 e giochi, spazi e acquisti collettivi di generi vari e alimentari, e
 ogni altra iniziativa ritenute idonee al raggiungimento delle finalità
 statutarie, stipulando anche opportune convenzioni con Enti pubblici e privati.
 Approvato all'unanimità - legge l'articolo 3. Vengono fatte proposte
 di emendamenti da Romano, Arante, Borghetti, Tassi, Charvaut. La
 proposta finale è così formulata: "Il movimento cattolico lavoratori
 secondo la natura ed il ruolo propri di una forza formative e sociale
 autonoma espone la sua testimonianza e la sua azione: a) al
 l'insegnamento della Chiesa in campo sociale, impegnando i suoi
 iscritti ad una comune missione di responsabilità, in persona
 che di gruppo; b) ai valori della democrazia, intesi nel senso della per-
 sona e della corresponsabilità, come scelta civile permanente per
 la costruzione di una comunità sociale pluralistica, fondata sulla
 dignità della persona e sulla giustizia sociale, nel quadro della più
 ampia solidarietà con le componenti della società civile; c) ad una
 concezione armonica dello sviluppo della società umana, da espi-
 mersi in un solido impegno comunitario, che nella piena
 dei diritti dei lavoratori, inteso appieno il valore della libertà; d) ai
 valori della convivenza pacifica tra i popoli e della solidarietà umana,
 e alle istanze pastorali della Comunità Ecclesiale, partecipando al
 suo impegno di evangelizzazione e di inculturazione della fede nella
 società e in particolare nel mondo del lavoro". Approvato con due
 voti.



amendamenti vengano fatti da Bonelli, Capasso, Piccolomini, Figorilli, Bortolotti, Bressi, Cecchi, Avanti, Ruggeri, Conato, Beredetti - la proposta finale: "Possano far parte del Movimento, tutti i lavoratori ed i loro familiari che accettino i principi, gli scopi e le norme del presente statuto. L'iscrizione dei soci del P.C.I. all'atto del rilascio da parte delle unità di base delle lettere annue, che è unica ed è emessa solo dal Comitato Esecutivo Generale e kesume agli organi provinciali. La forma di diritto di partecipare a tutti gli effetti alla vita del Movimento - Tutti i soci regolarmente iscritti, partecipano alla vita del Movimento - l'adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, né al diritto di ricevere eventuali utili o averi di gestione, mentre obbligo al pagamento della quota associative annuale, che non potrà mai essere rimborsata, ed al pagamento di contributi specifici per cessioni di beni e prestazioni di servizi decisi dal Consiglio di Presidenza nell'ambito delle attività statutarie. I soci minorari partecipano alla vita del Movimento, ma non hanno diritto di voto. Solo i soci che abbiano raggiunto la maggioranza etaria e siano iscritti al Movimento dall'anno precedente sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno diritto di voto per l'approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti, oltre che per l'elezione degli organi sociali, secondo il principio del voto singolo. In caso di scioglimento del Movimento ai vari livelli i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, essendo questo devoluto ad altre associazioni eventualmente fondate analoghe. Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione." Approvato con un asterisco: Di Paola legge l'articolo 5 - "Il Movimento Cristiano Lavoratori ha natura federativa fondata sul principio delle sussidiarietà e della solidarietà e si articola sul territorio: a) in unità di base; b) in unioni provinciali; c) in unioni regionali". Approvato all'unanimità - legge l'articolo 6 - "Possano associarsi al Movimento le organizzazioni o associazioni che nei loro statuti e nel loro regolamento e specifico impegno non svolgano attività alternative



o in contrasto con gli scopi e le finalità del R.C.I. - Le modalità del rapporto associativo, fatte salve l'inderogabilità delle norme del presente statuto, vengono stabilite con quotate convenzioni stipulate tra gli organi esecutivi del Movimento e gli organi rappresentativi delle organizzazioni o associazioni stesse ed approvate dai rispettivi organi deliberativi del Movimento a livello provinciale, regionale o generale - Le suddette convenzioni devono comunque essere approvate dal Consiglio Generale - Approvato all'unanimità - legge l'articolo 7 - "Le unità di base del Movimento cristiano lavoratori sono il Circolo ed il Nucleo - Essi si costituiscono con un minimo di nove soci" - Approvato all'unanimità - legge l'articolo 8 - "Il Circolo ~~regolato~~ ^{regolato} gli scopi del Movimento nel suo ambito territoriale, promuovendo le necessarie iniziative, in conformità al precedente articolo 2 - Il Circolo ed il Nucleo vengono aggregati al Movimento dopo aver ottenuto il riconoscimento del rispettivo e competente Consiglio provinciale" - Approvato all'unanimità - legge l'articolo 9 - "Il Circolo ed il Nucleo in particolare perseguono i seguenti scopi: a) promuovere i propri iscritti nell'azione di testimonianza cristiana di evangelizzazione e di impegno sociale che essi svolgono nell'ambiente di vita e lavoro; b) esaminare, nel contesto delle particolari situazioni sociali, i problemi dei lavoratori e delle loro famiglie, intervenendo nelle forme e nei modi opportuni; c) promuovere attività formative, assistenziali, culturali, ricreative, cooperative, di qualificazione professionale e quant'altro stabilito nell'articolo 2" - Approvato all'unanimità - legge l'articolo 10 - "Organi del Circolo e del Nucleo sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Presidenza - Il Consiglio di Presidenza dura in carica quattro anni" - Approvato all'unanimità - legge l'articolo 11 - "L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti. Viene convocata almeno una volta all'anno per esaminare la relazione sull'attività svolta dal Consiglio di Presidenza, approvare i bilanci consuntivi e preventivo, delineare l'impostazione



del Movimento Cristiano Lavoratori e l'organismo rappresentativo
 a livello provinciale delle unità di base. Essa orienta e coordina
 l'attività dei Circoli e dei Nuclei vigilando sulle concrete appli-
 cazione delle norme statutarie". Approvato all'unanimità
 legge l'articolo 16 - "Organi dell'Unione Provinciale sono: a) il
 Congresso Provinciale; b) il Consiglio Provinciale; c) il Comitato
 Esecutivo Provinciale. Essi durano in carica quattro anni".
 Approvato all'unanimità - legge l'articolo 17 - "Il Con-
 gresso Provinciale è costituito dai delegati delle unità di
 base eletti dalle Assemblee in ragione di un Delegato ogni
 ventiquattro iscritti o frazione di ventiquattro. Il Congresso Pro-
 vinciale è convocato dal Consiglio Provinciale ogni quattro anni.
 Esso può essere convocato in via straordinaria ogni volta
 che lo decide il Consiglio stesso, il quale delibera con la mag-
 gioranza dei suoi componenti, o lo richiede un terzo delle
 unità di base rappresentative, di almeno il quarante per cento
 degli iscritti. Al Congresso partecipano, con solo diritto di
 parola, i Presidenti delle unità di base, i Consigli Provinciali
 uscenti ed i Consiglieri Regionali e Generali residenti nella
 provincia. Il Congresso esamina la relazione sull'attività
 svolta, definisce le linee generali dell'attività, elegge il
 Consiglio Provinciale ed eventualmente i delegati al Congresso
 Regionale e Generale". Approvato all'unanimità - legge
 l'articolo 18 - "Il Consiglio Provinciale è composto da nove o
 ventinove membri, eletti dal Congresso in base ad un rego-
 lamento approvato dal Consiglio Generale e dal delegato
 provinciale dei Giovani N.C.L. Il Consiglio si riunisce
 di norma almeno sei volte all'anno. Intervengono
 alle sedute del Consiglio Provinciale con voto consultivo
 i Consiglieri Generali e Regionali residenti nella provincia,
 i Presidenti provinciali dei comitati e se invitati, i Delegati
 Provinciali alle singole attività ed i responsabili dei servizi".
 Approvato all'unanimità - legge l'articolo 19 - Un emenda



mento viene proposto dal presidente Benedetti. La versione finale:
 Il Consiglio Provinciale coordina le attività del Movimento
 alla provincia e decide il programma annuale delle iniziative
 a livello provinciale in accordo con gli indirizzi programmatici fissati
 dagli organi regionali e generali. Esamina annualmente i programmi
 dei diversi enti di servizio del Movimento. Approva entro me-
 sette giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, e
 bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario.
 Elegge fra i suoi componenti il Presidente Provinciale, uno o due
 vicepresidenti, il segretario, l'amministratore e gli altri
 membri del Comitato Esecutivo. Esso decide in merito al no-
 minamento di nuovi circoli e nuclei. Può inoltre istituire,
 qualora particolari esigenze lo richiedano, comitati zonali e
 comunali, consultati gli organismi interessati, per meglio
 promuovere e coordinare l'attività dei circoli e dei nuclei.
 Approvato all'unanimità. Legge l'articolo 20 - "Il Comitato E-
 cutivo Provinciale è composto da cinque a nove membri eletti
 dal Consiglio Provinciale. Del Comitato Esecutivo fa altresì parte
 il delegato dei giovani. Esso cura l'attuazione delle direttive
 decise dal Consiglio Provinciale, al quale risponde del suo operato.
 In particolare esso: a) indirizza le attività del Movimento
 nella provincia; b) nomina ed eventualmente revoca i dele-
 gati per le varie attività; c) nomina ed eventualmente revoca
 i presidenti e gli organi dei servizi e ne coordina l'azione;
 d) sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale il bilancio
 preventivo ed il rendiconto economico-finanziario; e) presenta
 al Consiglio Provinciale la relazione sull'attività svolta; f) pro-
 nominare l'ufficio ed il coordinatore di cui al successivo
 articolo 34. Intervengono alle sedute del Comitato Esecutivo
 Provinciale, i presidenti degli Enti di servizio e, se invitati,
 i delegati provinciali alle singole attività". Approvato
 all'unanimità. Legge l'articolo 21 - "L'Unione Regionale
 del Movimento Cristiano Lavoratori promuove ed organizza



la presenza del Piemonte nella regione - A tal fine, esso coordina ed orienta l'attività delle Unioni Provinciali, assicurando l'unità programmatica del Piemonte nel territorio regionale - Nella regione Val d'Aosta, l'Unione Regionale è l'unico organismo del Piemonte, a cui si applicano le norme relative alle unioni provinciali - Nella regione Trentino Alto Adige, le Unioni Provinciali hanno la natura e l'autonomia, e tutti gli effetti del presente statuto, delle Unioni Regionali - Approvato all'unanimità - Legge l'articolo 22 - "Organi dell'Unione Regionale sono: a) il Congresso Regionale; b) il Consiglio Regionale; c) il Comitato Esecutivo Regionale - Essi durano in carica quattro anni" - Approvato all'unanimità - Legge l'articolo 23 - "Il Congresso Regionale è costituito dai membri dei Consigli Provinciali della Regione e dai delegati delle unioni provinciali in ragione di un delegato ogni duecentocinquanta iscritti, arrotondando per eccesso a difetto le frazioni di duecentocinquanta - L'elezione di tali delegati è contemporanea, ad eccezione dei casi straordinari, all'elezione dei delegati al Congresso Generale - Si partecipa al congresso con voto singolo - Il Congresso Regionale è convocato ogni quattro anni e può essere convocato in via straordinaria quando ne facciamo richiesta i due quinti dei membri del Consiglio Regionale o il Consiglio Generale - Al Congresso possono partecipare con solo diritto di parola i consiglieri regionali uscenti, i rappresentanti del Comitato Esecutivo Generale, nonché i consiglieri generali residenti nella regione - Il congresso esamina la relazione sull'attività svolta dal Piemonte nella regione, definisce le linee direttive dell'attività da svolgere ed elegge il Consiglio Regionale" - Approvato all'unanimità - Legge l'articolo 24 - "Il Consiglio Regionale è composto dai Presidenti Provinciali in carica e da dieci e venti membri eletti dal Congresso in base ad un



regolamento emanato dal Consiglio Generale, nonché dai Consiglieri Generali residenti nella regione e dal delegato regionale dei Governi. Il Consiglio si riunisce di nuovo quattro volte all'anno. Possono intervenire alle sedute del Consiglio Regionale con voto consultivo i Presidenti regionali dei Comuni e, se invitati, i delegati regionali alle singole città. Approvato all'unanimità. Legge l'articolo 25. Il Consiglio Regionale promuove e coordina le attività del movimento nella regione e decide il programma annuale delle iniziative a livello regionale in accordo con gli indirizzi programmatici definiti dagli organi generali. Esso: a) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione Regionale entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario; b) elegge il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario, l'Amministratore e gli altri membri che formano il Comitato Esecutivo. Approvato all'unanimità. Legge l'articolo 26. Questo propone un emendamento. La versione finale: "Il Comitato Esecutivo è composto da cinque o nove membri eletti dal Consiglio Regionale. Esso: a) dirige e promuove l'attività del movimento nella regione; b) nomina ed eventualmente revoca i Presidenti e gli organi regionali degli Enti di servizio; c) nomina ed eventualmente revoca i delegati regionali per le varie attività; d) sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale il bilancio preventivo ed i rendiconti economico-finanziario; e) presenta al Congresso regionale la relazione sull'attività svolta dall'Unione Regionale; f) può nominare l'ufficio ed il coordinatore di cui al successivo articolo 37. Esso risponde del suo operato al Consiglio Regionale e dura in carica quattro anni, salvo revoca da parte del Consiglio Regionale stesso, il quale delibera con la maggioranza dei suoi componenti. La carica di Presidente regionale è incompatibile



13
l'abile con quella di Perdone provinciale". Approvato all'unanimità - legge l'articolo 24 - "Gli organi generali del Movimento Cristiano Lavoratore emanano l'unità programmatica del Movimento, sulla base delle statute". Approvato con un esponente: Berdondini - legge l'articolo 25 - "Gli organi generali del Movimento sono: a) il Congresso Generale; b) il Consiglio Generale; c) il Comitato Esecutivo Generale; d) la Presidenza Generale - Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni". Approvato all'unanimità - legge l'articolo 26. Emendamenti vengono proposti da Piccolomini, Pepe, Cestaro, Di Graci, Del Treo, Sciacqua, Benedetti, Costelli. La versione finale: "Il Congresso Generale è costituito dai delegati delle Unioni Provinciali eletti dai relativi Congressi in rapporto alle medie dei fermenti dell'intero quadriennio, in rappresentanza di quattrocento iscritti o frazionari. Partecipano al Congresso, con solo diritto di parola, qualora non siano delegati, i Consiglieri Generali uscenti, i Presidenti Regionali e Provinciali, i Presidenti Generali degli Enti del Movimento ed i componenti la Consulta dei Giovani. Il Congresso Generale è convocato ogni quattro anni dal Consiglio Generale. Può essere convocato in via straordinaria qualora ne facciano richiesta tre quinti dei membri del Consiglio Generale, due quinti dei Consigli Provinciali oppure otto Consigli Regionali. Il Congresso Generale esamina ed approva la relazione generale sulle attività svolte dal Movimento, definisce gli orientamenti generali dell'attività futura, elegge il Consiglio Generale". Approvato all'unanimità - legge l'articolo 30 - "Il Consiglio Generale è composto: a) da settanta membri eletti dal Congresso Generale in base ad un regolamento approvato dallo stesso Congresso; b) dai Presidenti Regionali



cento; c) da cinque rappresentanti degli organi del Movimento operanti fra gli italiani all'estero; d) dal delegato giovanile e da cinque rappresentanti dei giovani. Del Consiglio generale fanno inoltre parte, con voto consultivo, i Presidenti di servizi del Movimento ed i responsabili nazionali di servizi. Il Consiglio Generale è presieduto da un presidente e si riunisce almeno tre volte l'anno ed una straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri. Approvato all'unanimità - legge l'articolo 31. Il Consiglio Generale: a) definisce le linee culturali, politiche e sociali nonché gli indirizzi operativi del Movimento sulla base degli orientamenti indicati dal Congresso Generale; b) formula i programmi di attività annuale offrendone l'attuazione al Comitato Esecutivo seguendone gli sviluppi; c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario entro trentacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio; d) formula il bilancio associativo annuale; e) approva i regolamenti e gli statuti degli Enti di servizio; f) elegge i suoi componenti il Presidente Generale del Movimento, uno o più Vicepresidenti, un Segretario, un amministratore e gli altri membri del Comitato Esecutivo nonché il Presidente del Consiglio stesso previsto all'ultimo comma dell'articolo 30. Approvato all'unanimità - legge l'articolo 32. Comoda proporre un emendamento - la versione finale: "Il Comitato Esecutivo Generale è composto da diciotto membri, oltre che dal presidente del Consiglio Generale. Al Comitato Esecutivo generale partecipa il delegato dei giovani. Il Comitato è l'organo esecutivo del Movimento per l'attuazione degli indirizzi decisi dal Consiglio Generale, al quale rende del suo operato. Esso: a) dirige le attività e movimento a livello generale; b) regola il funzio-



15
namento dell'Ufficio di Presidenza; c) nomina ed eventual-
mente revoca i responsabili generali dei vari settori di
attività; d) nomina ed eventualmente revoca i presidenti
e gli organi degli Enti di servizio e ne coordina l'azione;
e) può nominare e revocare l'Ufficio ed il Coordinatore
di cui al successivo articolo 34; f) esamina le memorie
e proposte indirizzate agli Enti Provinciali e
Regionali, ai comunica al più presto le proprie deliberazioni
e determinazioni. Possono intervenire alle sedute del
Comitato Esecutivo Generale, con voto consultivo, i Presi-
denti degli Enti di servizio ed il responsabile generale
del Settore Lavoratori all'Estero e, se invitati, i respon-
sabili generali dei vari settori di attività. Approvato
all'unanimità - legge l'articolo 33. L'on. Calchi propone
un emendamento - la versione finale: "La Presidenza
rappresenta il Movimento e ha cura sul piano operativo
le decisioni del Comitato Esecutivo Generale, al quale pre-
sta il suo operato. Il Presidente, i Vicepresidenti, il
Segretario, l'Amministratore e membri fino ad un
numero di sette nominati dal Comitato Esecutivo tra
i suoi componenti, costituiscono l'Ufficio di Presidenza,
compreso il Presidente del Consiglio Generale. L'Ufficio
di Presidenza si occupa di urgenza e di urgenza es-
sive decisioni di competenza del Comitato Esecutivo, che
devono essere ratificate nelle future sedute ordinarie".
Approvato all'unanimità - legge l'articolo 34. "La ca-
rica di Presidente Generale Regionale o Provinciale non
può essere ricoperta per più di due mandati, salvo
una sola deroga concernente dei rispettivi consigli che
deliberano con la maggioranza qualificata dei due
terzi dei componenti". Approvato all'unanimità -
legge l'articolo 35. "La carica di Presidente Gene-
rale o Provinciale del Movimento è incom-



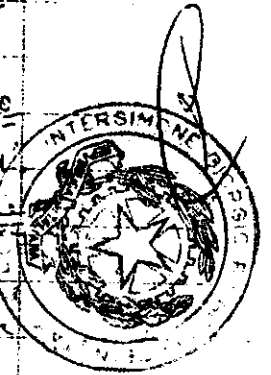
stabile con incarichi istituzionali, sindacali e di partito
 a particolare rilevanza - I casi di incompatibilità sono
 disciplinati con opportuno regolamento approvato dal Consiglio Ge-
 nerale - Approvato con un contratto: Di Giusti -
 legge l'articolo 36 - Intervengono al dibattito: Costelli,
 Marzari, Bortolotti, Benedetti, Rossetti, Piccaldini, Borsi,
 one, Corrado, Bagneri, Leonetti, Papa, Rausino, Di Rocco,
 anti, Ghidoni - La versione finale: "I professionisti
 e collaboratori coordinati e continuativi del Norimen-
 to o dei suoi servizi non possono fare parte degli or-
 gani del Norimento o degli Enti di Servizio nei Con-
 venti dei quali prestano la loro attività professionale
 o di collaborazione - I dipendenti del Norimento e
 degli Enti di Servizio, non possono far parte del Consiglio
 Generale e dei Consigli regionali e provinciali - Un
 apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale
 disciplina i criteri per eventuali deroghe, comunque
 incompatibili con il carattere volontaristico e solidario
 del Norimento" - Approvato all'unanimità - Legge
 articolo 37 - "Con deliberazione dei rispettivi Comitati
 Esecutivi, ratificata dai Consigli, vengono costituiti
 livello generale, regionale e provinciale Enti di
 Servizio, nonché Commissioni speciali incaricate di
 mantenere l'attività dell'associazione nei diversi settori
 in cui il Norimento ritiene opportuno intervenire
 nei vari settori di attività le operatrici - A tal fine
 viene istituito i seguenti Enti: a) Centro Autorizzato Assistenza
 Fiscale (C.A.A.F.); b) Ente Formazione Ad-
 esamento Lavoratori (E.F.A.L.); c) Ente Nazionale
 Lavoro Libero (E.N.T.L.); d) Federazione Natio-
 nale per lo Sviluppo dell'Agricoltura (Feder. Agri);
 Federazione Lavoratori Agrari Cristiani (F.L.A.C.);
) Servizio Italiano Assistenza Sociale (PATRONATO



S.I.A.S.); g) Unione Nazionale Ambiente Agricoltura
 (U.N.A.M.A.). Può essere istituito a livello generale, regionale
 e provinciale un ufficio di coordinamento composto da
 tutti i Presidenti degli Enti di servizio e presieduto da un
 coordinatore nominato dai comitati esecutivi ai vari
 livelli. I programmi e le direttive tracciati dalle Commissioni
 si cui devono essere approvati dai Comitati Esecutivi e
 ratificati dai Consigli ai rispettivi livelli. Approvato
 con un contrario: Honkeli - legge l'articolo 38 - "L'assemblea
 inaugurata a tre riunioni consecutive dei consigli provin-
 ciali, regionali e generali composta la decadenza della
 carica di consigliere, che viene dichiarata dai rispettivi
 consigli. Il Consiglio ed il Comitato Esecutivo Generale
 decadono qualora la metà più uno dei membri eletti
 ha venga o mancare per dimissioni, decadenza
 o altri motivi". Approvato all'unanimità - legge
 l'articolo 39 - Una proposta di emendamento viene
 fatta dal Presidente Benedetti - la versione finale
 "Gli iscritti al Movimento fino alla età di ventotto anni
 compiuti costituiscono i Giovani del M.C.L. I giovani
 fanno parte integrante del Movimento; per un articolo
 zione specifica della loro attività è istituito una
 Consulta a livello generale, regionale e provinciale,
 disciplinata da un apposito regolamento approvato
 dalla Consulta e ratificata dal Consiglio Generale.
 Le Consulte ai vari livelli eleggono nel loro ambito
 il rispettivo delegato provinciale, regionale e generale,
 nonché i componenti il Consiglio Generale".
 Approvato all'unanimità - legge l'articolo 40 -
 Un emendamento viene proposto da Di Paolo - la
 versione finale: "I Giovani M.C.L. nel quadro degli
 scopi previsti dall'articolo 2 del presente Statuto
 ed in accordo con gli orientamenti generali del

a) formazione culturale e religiosa; b) studio dei problemi
 del lavoro e della condizione giovanile; c) partecipazione
 dei giovani alla vita del Movimento. Approvato
 all'unanimità. Legge l'articolo 41. Partecipa al
 dibattito Puglisi. La proposta finale: "I lavoratori
 all'estero possono costituire Nodi e Circoli del Movimento,
 compatibilmente con la legislazione dei rispettivi
 Paesi Eskeri. A tali unità di base si applicano, in conside-
 razione del numero degli iscritti e della localizzazione
 geografica, le norme previste dagli articoli 8, 9, 10, 11,
 12, 13 e 14 del presente statuto, compatibilmente con
 la legislazione dei rispettivi Paesi Eskeri. Essi vengono
 aggregati al Movimento con apposita delibera dell'Ese-
 cutivo Generale. Tra i Circoli e i Nodi esistenti in
 uno stesso stato, in stati vicini o in una regione
 industriale determinata vengono istituiti organi
 di collegamento nominati dal Comitato Esecutivo Gene-
 rale su proposta del Servizio Lavoratori all'Estero. A
 tali organi di collegamento possono essere applicate, con
 deliberazione del Consiglio Generale, quando il numero degli
 iscritti rappresentati lo rende opportuno, le norme previste dallo
 statuto per gli organi provinciali. In questo caso gli organi
 di collegamento assumono carattere elettivo. Essi eleggono anche
 delegati al Congresso Generale. Il Servizio Generale Lavoratori
 all'Estero è diretto dal responsabile generale del settore". Approvato
 all'unanimità.

Martino: legge l'articolo 42. Partecipano al dibattito Guidoni,
 Astachio, Leone, Figottli. La versione finale: "Il Movimento
 Internazionale Lavoratori promuove le iniziative dirette alla difesa
 e alla valorizzazione delle famiglie e della sua soggettività
 sociale, risorse fondamentali di ogni moto di promozione morale
 sociale. A tal fine, si occupa in particolare dei problemi





lavorando, perseguono in parti colare le seguenti finalità:
a) formazione culturale e religiosa; b) studio dei problemi
del lavoro e della condizione giovanile; c) partecipazione
dei giovani alla vita del Movimento. Approvato
all'unanimità. Legge l'articolo 41. Partecipa al
dibattito Ruggieri. La proposta finale: "I lavoratori
all'estero possono costituire Nodi e Circoli del Movimento,
compatibilmente con la legislazione dei rispettivi
Paesi Esteri. A tali unità di base si applicano, in conside-
razione del numero degli iscritti e della localizzazione
geografica, le norme previste dagli articoli 8, 9, 10, 11,
12, 13 e 14 del presente statuto, compatibilmente con
la legislazione dei rispettivi Paesi Esteri. Essi vengono
aggiunti al Movimento con apposita delibera dell'Ese-
cutivo Generale. Tra i Circoli e i Nodi esistenti in
uno stesso stato, in stati limitrofi, o in una regio-
ne industriale determinata vengono istituiti Organi
di collegamento nominati dal Comitato Esecutivo Gene-
rale su proposta del Servizio Lavoratori all'Estero. A
tali organi di collegamento possono essere applicate, con
deliberazione del Consiglio Generale, quando il numero degli
iscritti rappresentati lo renda opportuno, le norme previste dallo
statuto per gli organi provinciali. In questo caso gli organi
di collegamento assumono carattere elettivo. Essi eleggono anche
delegati al Congresso Generale. Il Servizio Generale Lavoratori
all'Estero è diretto dal responsabile generale del settore". Approvato
all'unanimità.



Articolo 42. Partecipano al dibattito Ghidoni,
Castelluccio, Leone, Figoutli. La versione finale: "Il Movimento
internazionale lavoratori promuove le iniziative dirette alla difesa
e alla valorizzazione delle famiglie e della sua soggettività
culturale, risorse fondamentali di ogni moto di promozione sociale.
A tal fine, si occupa in particolare dei problemi

connessi alla salvaguardia dell'unità familiare, all'uguaglianza 19
e alla complementarietà dei coniugi, al dialogo tra le genera-
zioni all'interno del nucleo familiare, all'educazione dell'af-
finità ed alla condizione degli anziani. I Comitati Esecutivi
possono nominare un responsabile per le condizioni della fa-
miglia e delle pari opportunità. Approvato all'unanimità
legge l'articolo 43. Un emendamento viene proposto dal Presi-
dente Benetti. La versione finale: "Il Movimento stabilisce
ai vari livelli un rapporto organico con i Pastori della Chiesa,
mediante la presenza di Sacerdoti per la promozione religiosa
e morale dei soci, per la crescita spirituale del Movimento
e per l'approfondimento del Registro della Chiesa, di cui ha
coscienza di essere parte integrante. Tale rapporto si esprime
secondo modalità definite e concordate con l'autorità compe-
tente". Approvato all'unanimità legge l'articolo 44. "Il Presi-
dente Generale rappresenta il Movimento in tutti i rapporti
con i territori. Le Unioni Regionali, le Unioni Provinciali e le
unità di base sono rappresentate nei rapporti con i territori
rispettivi presidente". Approvato all'unanimità legge l'ar-
ticolo 45. "Per compiere atti di natura economica, finanziaria
e patrimoniale è richiesta una deliberazione, regolarmente
trascritta e verbale, dell'organo esecutivo competente a diversi
livelli. Per le operazioni di carattere finanziario è richiesta la
firma abbinata del Presidente competente e dell'Amministrazione".
Approvato all'unanimità legge l'articolo 46. "Il controllo
amministrativo finanziario sulle attività del Movimento
è affidato ad ogni livello ad un Collegio di Sindaci
composto di tre membri effettivi e due supplenti. I Sindaci
sono eletti dall'Assemblea nelle unità di base e dai Congressi
a livello provinciale, regionale e generale. Essi si riuniscono
una volta l'anno per esprimere il loro parere sulle linee
di politica economica finanziaria predisposta dagli
organi esecutivi del Movimento ai vari livelli. Il collegio



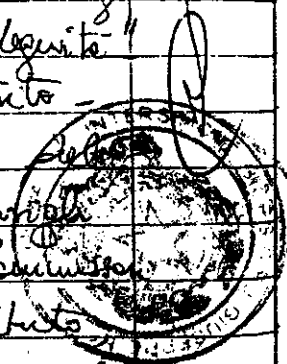
ha l'obbligo di effettuare verifiche di cassa trimestrali, comunicando ai comitati esecutivi di competenza eventuali osservazioni o suggerimenti. Delle riunioni del collegio sindacale viene redatto verbale regolarmente iscritto in un apposito registro tenuto a cura del collegio stesso. La carica di sindaco è incompatibile con altre cariche sociali del medesimo livello. Approvato all'unanimità legge l'articolo 47 - "E' istituito nelle Unioni Provinciali il Collegio Provinciale dei Proibitori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Provinciale fra gli iscritti che non ricoprono altre cariche sociali. Il Collegio decide: a) sui provvedimenti da adottare in caso di indisciplina o di indegnità dei soci della provincia; b) sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di iscrizione; c) sui ricorsi presentati dai soci della provincia contro assente violazioni dello statuto; d) sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di riconoscimento di un circolo o nucleo". Approvato all'unanimità legge l'articolo 48 - "E' istituito nelle Unioni Regionali il Collegio Regionale dei Proibitori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Regionale fra gli iscritti che non ricoprono altre cariche sociali. Il Collegio Regionale decide sui ricorsi presentati contro le decisioni dei Collegi Provinciali dei Proibitori della regione e contro assente violazioni dello statuto da parte degli organi regionali". Approvato all'unanimità legge l'articolo 49 - "E' istituito presso la Sede Generale il Collegio Generale dei Proibitori, composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, eletti dal Congresso Generale fra gli iscritti che non ricoprono altre cariche sociali. Il Collegio Generale decide in primo grado sui ricorsi presentati dai soci contro assente violazioni dello statuto da parte dei membri del Consiglio Generale e dei suoi affilii nei i Collegi dei Proibitori Regionali e Provinciali; in secondo grado sui ricorsi presentati contro le decisioni dei



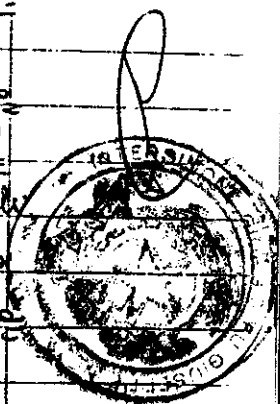
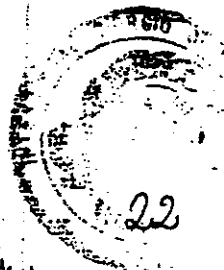
Collegio Regionale dei Provinci - AVVERSO le decisioni pronunciate dal Collegio Regionale dei Provinci in primo grado e ammesso ricorso al Consiglio Generale, che decide con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti - Approvato all'unanimità -

legge l'articolo 50 - Un emendamento viene proposto da Paolo Letti - la versione finale: "La qualità di socio si perde per dimissioni o per espulsione - Il Collegio dei Provinci, su segnalazione anche di un socio o degli organi statutarî a qualsiasi livello, accertati i fatti, di cui alla lettera a), b), c), d) dell'articolo 47, emette il relativo provvedimento che può essere: a) archiviazione; b) sospensione da un mese ad un anno; c) espulsione; d) chiusura del circolo o anche - Il Collegio dei Provinci competente emette il provvedimento di espulsione, decorso inutilmente un termine assegnato al socio per far cessare le cause di indisciplina o indegnità"

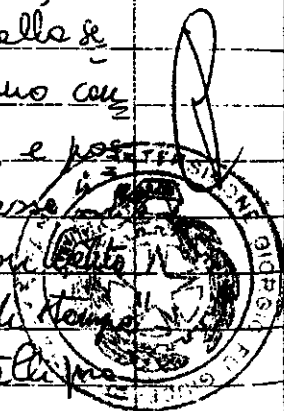
Approvato all'unanimità - legge l'articolo 51 - Riformato - la versione finale: "E' previsto lo scioglimento del Consiglio di Presidenza delle Unità di base e dei Consigli Provinciali e Regionali, con conseguente nomina di Commissioni straordinarie, in caso di gravi violazioni dello statuto accertate dagli organi che ne dovranno deliberare lo scioglimento. Competente a deliberare lo scioglimento dei Consigli di Presidenza delle Unità di base è il Consiglio Provinciale con possibilità di ricorso entro 15 giorni dalla ratifica del provvedimento al Collegio Regionale, il quale deve pronunciarsi entro i 30 giorni successivi - Competente a deliberare lo scioglimento dei Consigli Provinciali e Regionali è il Consiglio Generale, sentito per lo scioglimento dei Consigli Provinciali il Comitato Esecutivo Regionale - In caso di comprovata urgenza il Comitato Esecutivo ~~Regionale~~ può adottare tale provvedimento con i poteri del Consiglio, salvo successive ratifiche da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile e comunque non oltre novanta giorni - In caso



di scioglimento, il Congresso straordinario, convoca i congre-
gati Congressi per l'elezione degli organi discolti; rispetti-
vamente, entro tre mesi, se hanno di Unità di base ed entro
sei mesi se hanno di Consigli provinciali e regionali; sempreché
sia intervenuto, e non prima di essa, la ratifica o la deci-
sione di eventuali ricorsi. - Approvato all'unanimità - legge
l'articolo 52 - "E' istituita a livello generale una Commissione
per la garanzia statutaria che ha il compito di controllo e di
verifica delle operazioni di finanziamento e di vigilanza sulla
retta applicazione delle norme statutarie in materia di ad-
empimento. La Commissione viene eletta dal Consiglio
generale ed è composta da cinque membri; le dimissioni,
manifestate in Congresso, hanno diritto, obbligatoriamente,
a due membri". Approvato all'unanimità - legge
l'articolo 53 - "Le unità di base, le Unioni Provinciali e Regio-
nali e la Sede Generale sono finanziariamente e patrimonial-
mente autonome ognuna al proprio livello - I beni patrimoniali
destinati alla realizzazione degli scopi sociali del Movimento
e presidi di proprietà delle unità di base e degli orga-
nismi territoriali ai diversi livelli, salvo che non appartenga-
no ad un organismo del Movimento di grado superiore
e questo ultimo caso tale appartenenza deve risultare
da atto scritto, firmato dal rappresentante dell'organo
superiore proprietario del bene e dal rappresentante del
organo che ne ha l'uso, salvi i requisiti di forma
previsti dalla legge sugli immobili". Approvato all'unani-
mità - legge l'articolo 54 - "Il Movimento Indiano lavora
in promozione la cooperazione come strumento di elevazio-
ne morale e materiale dei lavoratori. Il Movimento rappre-
senta, tutela e assiste le cooperative costituite dai propri
iscritti e che sono state autorizzate dal Comitato Esecu-
tivo Provinciale competente per territorio ad inserire nella
denominazione sociale il nome del M.C.L. Tale ente



nizzazione è condizionata alla adozione da parte delle Coopere
ative degli statuti approvati dal Comitato Esecutivo Generale. 23
le". Approvato all'unanimità - legge l'articolo 55. "Il Ro-
vinamento assiste inoltre le iniziative promosse dai propri
ismiti nel settore cooperativo. Gli organismi cooperativi di
grado superiore possono affidare società cooperative di
interna con il Comitato Esecutivo Provinciale competente per
territorio. Alla tutela ed all'assistenza cooperativistica, il
Movimento provvede per mezzo delle Commissioni per la
Cooperazione istituite ai vari livelli e attraverso le strutture
operative e rappresentative stabilite dal Comitato Esecutivo
Generale con apposito regolamento". Approvato all'unanimità
la legge l'articolo 56. "Di tutte le riunioni degli organi
deliberativi ed esecutivi del Movimento, ad ogni livello, deve
essere redatto un processo verbale da approvare nella se-
duta successiva. Tutte le delibere ed i rendiconti sono con-
servati, a cura dei comitati esecutivi ai vari livelli, e possono
essere consultati da chiunque ne abbia interesse".
Approvato all'unanimità - legge l'articolo 57. "Il Movimento
Cristiano Lavoratori ha un proprio organo ufficiale di stampa".
Approvato all'unanimità - legge l'articolo 58. Costelli pro-
pone che per diventare l'ultimo comma, riguardante
l'entrata in vigore del nuovo statuto, una Norma
Transitoria. La versione finale: "La modifica dello
statuto richiede la deliberazione del Congresso Generale
del Movimento con la maggioranza qualificata di due terzi
dei delegati". Approvato all'unanimità.
Costelli: legge l'articolo 1 delle Norme Transitorie: "Il
presente statuto, limitatamente alla composizione degli organi,
entra in vigore alla scadenza congressuale del mandato in
corso". Approvato all'unanimità. Al termine viene appro-
vato all'unanimità tutto lo statuto. Propone la votazione
dei regolamenti dei Congressi Regionali e Provinciali, li-

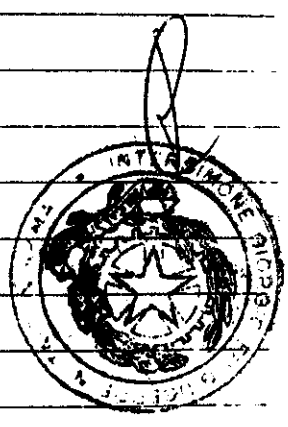




24

di rinviare. Si vota - Approvati all'unanimità - Propone
 gire tutto lo statuto e i relativi regolamenti al verba
 della seduta odierna del Consiglio Nazionale; propone,
 di designare Antonio Indignoli nelle veste di Segretario
 Organizzativo e depositare lo statuto appena approvato
 una studio notevole per la relativa autenticità. Il
 lario Indignoli è autorizzato ad apportare tutte quelle
 che o integrazioni formali che potrebbero risultare
 nie ai fini dell'omologazione dello statuto riprendo
 parole di Benedetto Benedetti -

to; Esprime soddisfazione per la unanimità ed il senso
 responsabilità dimostrato da tutti i partecipanti. Sottolinea
 si i mutati e modificare alcune parti dello statuto, anche
 riguarda alle normative entrate in vigore nel non profit,
 avendo rinviato la discussione del Riformuto - Dice che
 tante è la presenza del PCI nel Forum delle Famiglie e
 tutti sono le convenzioni stipulate con Cisl e Compagnia
 Opere. Questo perché il PCI deve essere presente nel
 to del sociale, coltivare le proprie radici e la propria
 unione peculiare, portarlo avanti una testimonianza
 e un senso forte di appartenenza denso di solidarietà
 ma e di rilancio di ottimismo.



one quindi all'ultimo punto dell'ordine del giorno: Com=
 nicamento PCI di Milano e Torino.

le: informa che il Comitato Esecutivo ha adottato
 provvedimento di commissariamento (articolo 55 dello Sta=
) in quanto: negli ultimi tempi il Riformuto si è trova=
 ussato essere incapace di esercitare una presenza col una
 moniente di impegno sul territorio; venute meno anche
 e minime organizzate che una struttura associativa
 rebbe comunque far emergere; considerato, inoltre, la man=
 partecipazione dei delegati milanesi al Congresso Na=
 ale PCI del dicembre scorso; tenuto conto che gli

stemi Enti di Servizio per producendo non riescano e sinac-
nizzarsi con gli organi nazionali; sentite, altresì gli organi
nazionali del movimento.

Il Consiglio Nazionale all'unanimità approva la retifica
del Commissariamento nelle persone di Nor Ghidoni
a Milano e Antonio Marchigoli a Terzi.

La seduta è tolta alle ore 13,30.

Il Segretario Verbalizzante

[Handwritten signature]



REPERTORIO N. 159253

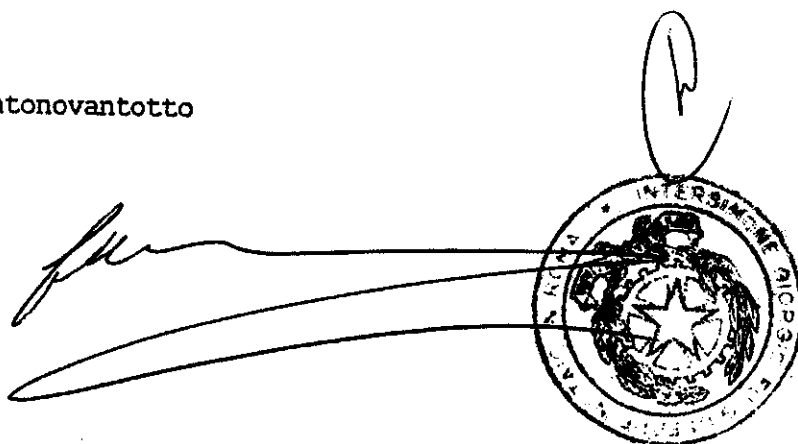
Io sottoscritto dr. GIORGIO INTERSIMONE, Notaio in Roma, con
studio in Lungotevere dei Mellini n. 10, iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavec-
chia

26

certifico

che quanto precede è stato estratto dal libro verbali delle
assemblee del Consiglio Nazionale del "Movimento Cristiano
Lavoratori (M.C.L.)", C.F. 80188650586; con sede in Roma, Via
Luigi Luzzati 13/A. Libro numerato, bollato e vidimato e te-
nuto a norma di legge.

Roma, trenta aprile millenovecentonovantotto



Allegato B alla
Raccolta n. 22436

STATUTO DEL MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI

NORME GENERALI DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO

ART. 1

Il Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.) è un movimento di lavoratori cristiani a carattere sociale, di solidarietà e volontariato senza alcuna finalità di lucro.

Esso raggruppa coloro che, nell'applicazione della Dottrina Sociale della Chiesa secondo l'insegnamento del suo Magistero, ravvisano il fondamento e la condizione per un rinnovato ordinamento sociale, in cui siano assicurati, secondo giustizia, il riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze spirituali e materiali dei lavoratori.

Il M.C.L., intende promuovere l'affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione.

Per questo, intende operare come Movimento ecclesiale di testimonianza evangelica organizzata ed in fedeltà agli orientamenti del Magistero della Chiesa, consapevole di un suo specifico ruolo nella società.

ART. 2

Scopi principali del Movimento Cristiano Lavoratori sono:

- a) studiare i problemi che interessano i lavoratori ricercandone le soluzioni alla luce dei principi sociali cristiani, per la loro integrale promozione;
- b) perseguire un'azione di orientamento dell'opinione pubblica e di stimolo degli organi responsabili della vita del Paese e di ogni altro organismo interessante il mondo dei lavoratori anche a livello internazionale;
- c) curare la formazione culturale, religiosa, morale e sociale dei lavoratori, formandoli alla testimonianza cristiana ed a un coerente impegno sociale negli ambienti di vita e di lavoro;
- d) realizzare una costante opera di formazione tra i lavoratori per promuovere una loro piena partecipazione



alla vita sociale, affinché vi apportino un consapevole e determinante contributo;

- e) tutelare e promuovere i diritti delle famiglie dei lavoratori;
- f) perfezionare le capacità tecniche e professionali dei lavoratori;
- g) effettuare, attraverso il Patronato S.I.A.S., l'assistenza sociale e previdenziale dei lavoratori;
- h) promuovere, organizzare e/o gestire ogni iniziativa di carattere culturale, formativo, editoriale, ricreativo, sportivo, assistenziale, umanitario, ecologico, economico, cooperativistico, di volontariato civile e/o sociale, che risponda alle aspirazioni ed alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie.

Per i suoi scopi il Movimento potrà promuovere e/o gestire ai vari livelli organizzativi, direttamente o indirettamente, corsi formativi, convegni ed incontri culturali, pubblicazioni, attività editoriali e di comunicazione, mostre, biblioteche e videoteche, gite e soggiorni, feste popolari, servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, attività e impianti sportivi, cineforum e proiezioni audiovisive, spettacoli, gare e giochi, spacci e acquisti collettivi di generi vari ed alimentari, ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità statutarie, stipulando anche apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.

ART. 3

Il Movimento Cristiano Lavoratori, secondo la natura ed il ruolo propri di una forza formativa e sociale autonoma, ispira la sua testimonianza e la sua azione:

- a) all'insegnamento della Chiesa in campo sociale, impegnando i suoi iscritti ad una coerente assunzione di responsabilità, sia personale che di gruppo;
- b) ai valori della democrazia, intesi nel senso della partecipazione e della corresponsabilità, come scelta civile permanente per la costruzione di una rinnovata società pluralistica, fondata sulla dignità della persona e sulla giustizia sociale, nel quadro di una più ampia solidarietà con altre componenti della società civile;
- c) ad una concezione armonica dello sviluppo della società umana, da esprimersi in un solidale impegno comunitario,



alla vita sociale, affinché vi apportino un consapevole e determinante contributo;

- e) tutelare e promuovere i diritti delle famiglie dei lavoratori;
- f) perfezionare le capacità tecniche e professionali dei lavoratori;
- g) effettuare, attraverso il Patronato S.I.A.S., l'assistenza sociale e previdenziale dei lavoratori;
- h) promuovere, organizzare e/o gestire ogni iniziativa di carattere culturale, formativo, editoriale, ricreativo, sportivo, assistenziale, umanitario, ecologico, economico, cooperativistico, di volontariato civile e/o sociale, che risponda alle aspirazioni ed alle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie.

Per i suoi scopi il Movimento potrà promuovere e/o gestire ai vari livelli organizzativi, direttamente o indirettamente, corsi formativi, convegni ed incontri culturali, pubblicazioni, attività editoriali e di comunicazione, mostre, biblioteche e videoteche, gite e soggiorni, feste popolari, servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, attività e impianti sportivi, cineforum e proiezioni audiovisive, spettacoli, gare e giochi, spacci e acquisti collettivi di generi vari ed alimentari, ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità statutarie, stipulando anche apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.

ART. 3

Il Movimento Cristiano Lavoratori, secondo la natura ed il ruolo propri di una forza formativa e sociale autonoma, ispira la sua testimonianza e la sua azione:

- a) all'insegnamento della Chiesa in campo sociale, impegnando i suoi iscritti ad una coerente assunzione di responsabilità, sia personale che di gruppo;
- b) ai valori della democrazia, intesi nel senso della partecipazione e della corresponsabilità, come scelta civile permanente per la costruzione di una rinnovata società pluralistica, fondata sulla dignità della persona e sulla giustizia sociale, nel quadro di una più ampia solidarietà con altre componenti della società civile;
- c) ad una concezione armonica dello sviluppo della società umana, da esprimersi in un solidale impegno comunitario,



che nella pienezza dei diritti dei lavoratori, intende affermare il valore della libertà;

- d) ai valori della convivenza pacifica tra i popoli e della solidarietà umana;
- e) alle istanze pastorali della Comunità Ecclesiale, partecipando al suo impegno di evangelizzazione e di inculturazione della fede nella società ed in particolare nel mondo del lavoro.

ART. 4

Possono far parte del Movimento tutti i lavoratori ed i loro familiari, che accettino i principi, gli scopi e le norme del presente statuto.

Si diventa soci del M.C.L. all'atto del rilascio, da parte delle unità di base, della tessera annuale, che è unica ed è emessa solo dal Comitato Esecutivo Generale e trasmessa agli organi provinciali.

La tessera dà diritto di partecipare a tutti gli effetti alla vita del Movimento.

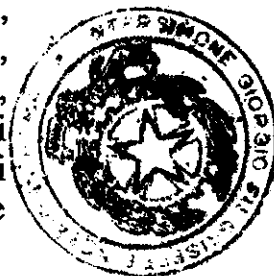
Tutti i soci regolarmente iscritti, partecipano alla vita del Movimento.

L'adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, nè al diritto di ricevere eventuali utili o avanzi di gestione, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale, che non potrà mai essere rimborsata, ed al pagamento dei corrispettivi specifici per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, decisi dal Consiglio di Presidenza nell'ambito delle attività statutarie.

I soci minorenni partecipano alla vita del Movimento, ma non hanno diritto di voto.

Solo i soci che abbiano raggiunto la maggiore età e siano iscritti al Movimento dall'anno precedente sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno diritto di voto per l'approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti, oltre che per l'elezione degli organi sociali, secondo il principio del voto singolo. In caso di scioglimento del Movimento ai vari livelli i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, essendo questo devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe.

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione.



ART. 5

Il Movimento Cristiano Lavoratori ha natura federativa fondata sul principio della sussidiarietà e della solidarietà.

Si articola sul territorio in:

- a) unità di base;
- b) unioni provinciali;
- c) unioni regionali.

ART. 6

Possono associarsi al Movimento le organizzazioni o le associazioni che, nei loro statuti e nel loro autonomo e specifico impegno, non svolgano attività alternative o in contrasto con gli scopi e le finalità del M.C.L..

Le modalità del rapporto associativo, fatta salva l'inderogabilità delle norme del presente statuto, vengono stabilite con apposite convenzioni stipulate tra gli organi esecutivi del Movimento e gli organi rappresentativi delle organizzazioni o associazioni stesse ed approvate dai rispettivi organi deliberativi del Movimento ai vari livelli.

Le suddette convenzioni devono comunque essere approvate dal Consiglio Generale.

UNITA' DI BASE

ART. 7

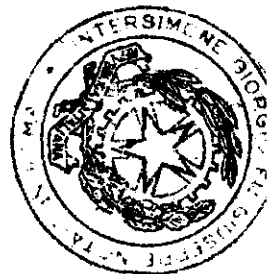
Le unità di base del Movimento Cristiano Lavoratori sono il Circolo ed il Nucleo.

Esse si costituiscono con un minimo di nove soci.

ART. 8

Il Circolo realizza gli scopi del Movimento nel suo ambito territoriale, promuovendo le necessarie iniziative, in conformità al precedente art.2.

Il Circolo ed il Nucleo vengono aggregati al Movimento dopo aver ottenuto il riconoscimento dal competente Consiglio provinciale.



ART. 9

Il Circolo ed il Nucleo in particolare perseguono i seguenti scopi:

- a) formare i propri iscritti nell'azione di testimonianza cristiana di evangelizzazione e di impegno sociale nell'ambiente di vita e di lavoro;
- b) esaminare, nel contesto delle particolari situazioni ambientali, i problemi dei lavoratori e delle loro famiglie, intervenendo nelle forme e nei modi opportuni;
- c) promuovere attività formative, assistenziali, culturali, ricreative, cooperativistiche, di qualificazione professionale e quant'altro stabilito nell'art.2.

ART. 10

Organi del Circolo e del Nucleo sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica quattro anni.

ART. 11

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti.

Essa viene convocata, dal Consiglio di Presidenza, almeno una volta all'anno per esaminare la relazione sull'attività svolta dallo stesso Consiglio di Presidenza, approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario, delineare l'impostazione generale dell'azione del Circolo.

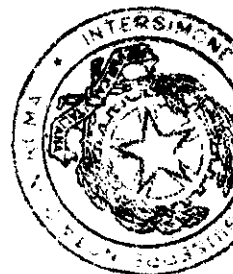
L'Assemblea viene, inoltre, convocata per il rinnovo delle cariche e per eleggere i delegati al Congresso Provinciale, ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei soci o il Comitato Esecutivo Provinciale. In quest'ultimo caso interviene alla seduta un delegato del Comitato stesso senza diritto di voto.

ART. 12

Il Consiglio di Presidenza viene eletto dall'assemblea dei soci in base ad un regolamento approvato dal Consiglio Generale.

Esso è composto, salvo diversa decisione dell'Assemblea, da cinque membri nei Circoli con meno di cento iscritti, da sette membri nei Circoli da cento a duecento iscritti e da nove membri nei Circoli con più di duecento iscritti.

[Handwritten signature]



Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l'Amministratore. Esso risponde del suo operato all'Assemblea dei soci. Alle sue riunioni partecipa di diritto il delegato dei giovani M.C.L..

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno una volta al mese e può nominare delegati per singole attività, anche al di fuori dei suoi membri.

In quest'ultimo caso i delegati possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

ART. 13

Il Nucleo è costituito dai lavoratori che si associano in vista del perseguimento di finalità specifiche negli ambienti di lavoro, di studio ed in tutti gli altri eventuali campi di impegno e che dichiarano di aderire agli scopi del Movimento. Il Nucleo chiede di essere riconosciuto al Consiglio Provinciale ed attraverso tale riconoscimento viene aggregato al Movimento.

ART. 14

I Nuclei impegnati in uno stesso settore di attività (industria, agricoltura, commercio, artigianato, pubblico impiego, Stato, servizi, scuola) operano in stretto collegamento con le eventuali Commissioni speciali istituite ai diversi livelli dal Movimento.

UNIONI PROVINCIALI

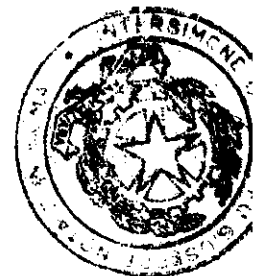
ART. 15

L'Unione Provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori è l'organismo rappresentativo a livello provinciale delle unità di base. Essa orienta e coordina l'attività dei Circoli e dei Nuclei vigilando sulla corretta applicazione delle norme statutarie.

ART. 16

Organi dell'Unione Provinciale sono:

- a) il Congresso Provinciale;
- b) il Consiglio Provinciale;
- c) il Comitato Esecutivo Provinciale.



Essi durano in carica quattro anni.

ART. 17

Il Congresso Provinciale è costituito dai delegati delle unità di base eletti dalle assemblee in ragione di un delegato ogni venticinque iscritti o frazione di venticinque.

Il Congresso Provinciale è convocato dal Consiglio Provinciale ogni quattro anni. Esso può essere convocato in via straordinaria ogni volta che lo decida il Consiglio stesso, il quale delibera con la maggioranza dei suoi componenti, o lo richieda un terzo delle unità di base rappresentativo di almeno il quaranta per cento degli iscritti.

Al Congresso partecipano, con solo diritto di parola, i Presidenti delle unità di base, i Consiglieri Provinciali uscenti ed i Consiglieri Regionali e Generali residenti nella provincia.

Il Congresso esamina la relazione sull'attività svolta, definisce le linee generali dell'attività, elegge il Consiglio Provinciale ed eventualmente i delegati al Congresso Regionale e Generale.

ART. 18

Il Consiglio Provinciale è composto da nove a ventinove membri, eletti dal Congresso in base ad un regolamento approvato dal Consiglio Generale, nonché dal delegato provinciale dei Giovani M.C.L.

Il Consiglio si riunisce di norma almeno sei volte all'anno.

Intervengono alle sedute del Consiglio Provinciale con voto consultivo i Consiglieri Generali e Regionali residenti nella provincia, i Presidenti provinciali dei servizi e, se invitati, i Delegati Provinciali alle singole attività ed i responsabili dei servizi.

ART. 19

Il Consiglio Provinciale coordina le attività del Movimento nella provincia e decide il programma annuale delle iniziative a livello provinciale in accordo con gli indirizzi programmatici fissati dagli organi regionali e generali.

In particolare esso:

Q



- a) esamina annualmente i programmi degli enti di servizio del Movimento;
- b) approva entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il bilancio preventivo ed il rendiconto economico -finanziario;
- c) elegge tra i suoi componenti il Presidente Provinciale, uno o due Vicepresidenti, il Segretario, l'Amministratore e gli altri membri del Comitato Esecutivo;
- d) decide in merito al riconoscimento di nuovi circoli e nuclei.

Può inoltre istituire, qualora particolari esigenze lo richiedano, comitati zionali e comunali, consultati gli organismi interessati, per meglio promuovere e coordinare l'attività dei circoli e dei nuclei.

ART. 20

Il Comitato Esecutivo Provinciale è composto da cinque a nove membri eletti dal Consiglio Provinciale. Del Comitato Esecutivo fa altresì parte il delegato dei Giovani.

Esso cura l'attuazione delle direttive decise dal Consiglio Provinciale, al quale risponde del suo operato. In particolare esso:

- a) indirizza le attività del Movimento nella provincia;
- b) nomina ed eventualmente revoca i delegati per le varie attività;
- c) nomina ed eventualmente revoca i presidenti e gli organi dei servizi e ne coordina l'azione;
- d) sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario;
- e) presenta al Congresso Provinciale la relazione sull'attività svolta;
- f) può nominare l'ufficio ed il coordinatore di cui al successivo art.37.

Intervengono alle sedute del Comitato Esecutivo Provinciale, i presidenti degli Enti di servizio e, se invitati, i delegati provinciali alle singole attività.

P



UNIONI REGIONALI

ART. 21

L'Unione Regionale promuove ed organizza la presenza del movimento nella regione.

A tal fine, essa coordina ed orienta l'attività delle Unioni Provinciali, assicurando l'unità programmatica del Movimento nel territorio regionale.

Nella regione Valle d'Aosta, l'Unione Regionale è l'unico organismo del Movimento, a cui si applicano le norme relative alle Unioni Provinciali.

Nella regione Trentino Alto Adige, le Unioni Provinciali hanno la natura e l'autonomia, a tutti gli effetti del presente statuto, delle Unioni Regionali.

ART. 22

Organi dell'Unione Regionale sono:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) il Comitato Esecutivo Regionale.

Essi durano in carica quattro anni.

ART. 23

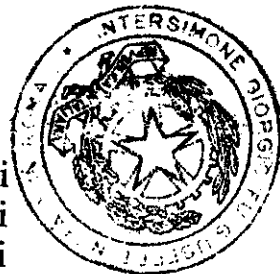
Il Congresso Regionale è costituito dai membri dei Consigli Provinciali della regione e dai delegati delle Unioni Provinciali eletti in ragione di un delegato ogni duecentocinquanta iscritti, arrotondando per eccesso o difetto la frazione di duecentocinquanta.

L'elezione di tali delegati è contemporanea, ad eccezione di casi straordinari, all'elezione dei delegati al Congresso Generale.

Si partecipa al congresso con voto singolo.

Il Congresso Regionale è convocato ogni quattro anni e può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta i due quinti dei membri del Consiglio Regionale stesso o il Consiglio Generale.

Al Congresso possono partecipare, con solo diritto di parola, i consiglieri regionali uscenti, un rappresentante del Comitato Esecutivo Generale, nonché i Consiglieri Generali residenti nella regione.



[Handwritten signature]

Il Congresso esamina la relazione sull'attività svolta dal Movimento nella regione, definisce le linee direttive dell'attività da svolgere ed elegge il Consiglio Regionale.

ART. 24

Il Consiglio Regionale è composto dai Presidenti Provinciali in carica e da dieci a venti membri eletti dal Congresso in base ad un regolamento emanato dal Consiglio Generale, nonché dai Consiglieri Generali residenti nella regione e dal delegato regionale dei Giovani.

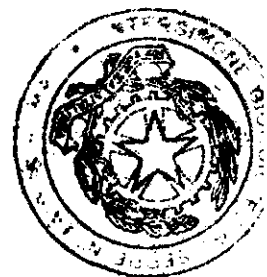
Il Consiglio si riunisce di norma quattro volte all'anno. Possono intervenire alle sedute del Consiglio Regionale con voto consultivo i Presidenti regionali dei servizi e, se invitati, i delegati regionali alle singole attività.

ART. 25

Il Consiglio Regionale promuove e coordina le attività del Movimento nella regione e decide il programma annuale delle iniziative a livello regionale in accordo con gli indirizzi programmatici definiti dagli organi generali.

In particolare esso:

- a) Approva il bilancio, preventivo ed il rendiconto economico-finanziario dell'Unione Regionale entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- b) elegge il Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Segretario, l'Amministratore e gli altri membri che formano il Comitato Esecutivo.



ART. 26

Il Comitato Esecutivo è composto da cinque o nove membri eletti dal Consiglio Regionale.

Esso cura l'attuazione delle direttive decise dal Consiglio Regionale al quale risponde del suo operato.

In particolare, esso:

- a) dirige e promuove l'attività del Movimento nella regione;
- b) nomina ed eventualmente revoca i presidenti e gli organi regionali degli Enti di servizio;
- c) nomina ed eventualmente revoca i delegati regionali per le varie attività;

- d) sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario;
- e) presenta al Congresso regionale la relazione sull'attività svolta dall'Unione regionale;
- f) può nominare l'ufficio ed il coordinatore di cui al successivo art.37.

Intervengono alle sedute del Comitato Esecutivo Regionale, i presidenti degli Enti di Servizio regionali e, se invitati, i delegati regionali alle singole attività.

La carica di presidente regionale è incompatibile con quella di Presidente provinciale.

ORGANI GENERALI

ART. 27

Gli organi generali del Movimento Cristiano Lavoratori assicurano l'unità programmatica del Movimento.

ART. 28

Gli organi generali del Movimento sono:

- a) il Congresso Generale;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Comitato Esecutivo Generale;
- d) la Presidenza Generale.

Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni.

ART. 29

Il Congresso Generale è costituito dai delegati delle Unioni Provinciali eletti dai relativi Congressi in rapporto alla media dei tesseramenti dell'intero quadriennio, in rappresentanza di quattrocento iscritti o frazione.

Partecipano al Congresso, con solo diritto di parola, qualora non siano delegati, i Consiglieri Generali uscenti, i Presidenti Regionali e Provinciali, i Presidenti Generali degli Enti del Movimento ed i componenti la Consulta Generale dei Giovani.

Il Congresso Generale è convocato ogni quattro anni dal Consiglio Generale. Può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta tre quinti dei membri del



Consiglio Generale, due quinti dei Consigli Provinciali oppure otto Consigli Regionali.

Il Congresso Generale esamina ed approva la relazione generale sull'attività svolta dal Movimento, definisce gli orientamenti generali dell'attività futura, elegge il Consiglio Generale.

ART. 30

Il Consiglio Generale è composto:

- a) da settanta membri eletti dal Congresso Generale in base ad un regolamento approvato dallo stesso Congresso;
- b) dai Presidenti Regionali in carica;
- c) da cinque rappresentanti degli organismi del Movimento operanti fra gli italiani all'estero;
- d) dal Delegato Generale giovanile e da cinque rappresentanti dei Giovani.

Del Consiglio Generale fanno inoltre parte, con voto consultivo, i Presidenti dei servizi del Movimento ed i responsabili nazionali dei servizi.

Il Consiglio Generale è presieduto da un Presidente e si riunisce almeno tre volte l'anno ed in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri.

ART. 31

Il Consiglio Generale:

- a) definisce le linee culturali, politiche e sociali, nonché gli indirizzi operativi del Movimento sulla base degli orientamenti indicati dal Congresso Generale;
- b) formula i programmi di attività annuale affidandone l'attuazione al Comitato Esecutivo e seguendone gli sviluppi;
- c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- d) fissa la quota associativa annuale;
- e) approva i regolamenti e gli statuti degli Enti di servizio;
- f) elegge tra i suoi componenti il Presidente Generale del Movimento, uno o più Vicepresidenti, un Segretario, un Amministratore e gli altri membri del Comitato Esecutivo, nonché il Presidente del Consiglio stesso previsto dall'ultimo comma dell'art. 30.



ART. 32

Il Comitato Esecutivo Generale è composto da diciotto membri, oltre che dal Presidente del Consiglio Generale.

Al Comitato Esecutivo Generale partecipa il delegato dei Giovani.

Il Comitato è l'organo esecutivo del Movimento per l'attuazione degli indirizzi decisi dal Consiglio Generale, al quale risponde del suo operato.

In particolare esso:

- a) dirige le attività del Movimento a livello generale;
- b) regola il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza;
- c) nomina ed eventualmente revoca i responsabili regionali dei vari settori di attività;
- d) nomina ed eventualmente revoca i presidenti nazionali e gli organi degli Enti di servizio e ne coordina l'azione;
- e) può nominare e revocare l'ufficio ed il coordinatore di cui al successivo art.37;
- f) esamina le mozioni e proposte indirizzategli dalle Unioni Provinciali e Regionali, cui comunica al più presto le proprie valutazioni e determinazioni.

Possono intervenire alle sedute del Comitato Esecutivo Generale, con voto consultivo, i Presidenti degli Enti di servizio ed il responsabile generale del Settore Lavoratori all'Estero e, se invitati, i responsabili dei vari settori di attività.

ART. 33

La Presidenza Generale rappresenta il Movimento e traduce sul piano operativo le decisioni del Comitato Esecutivo Generale, al quale risponde del suo operato.

Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario, l'Amministratore costituiscono l'Ufficio di Presidenza, a cui partecipa il Presidente del Consiglio Generale, se componente il Comitato Esecutivo Generale.

Esso può essere integrato dal Comitato Esecutivo sino ad un massimo complessivo di sette componenti.

L'Ufficio di Presidenza in casi di necessità e di urgenza assume decisioni di competenza del Comitato Esecutivo, che devono essere ratificate nella prima seduta utile.



DURATA E INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE

ART. 34

La carica di Presidente Generale, Regionale e Provinciale non può essere ricoperta per più di due mandati, salvo una sola deroga concessa dai rispettivi consigli che deliberano con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

ART. 35

La carica di Presidente Generale, Regionale e Provinciale del Movimento è incompatibile con incarichi istituzionali, sindacali e di partito di particolare rilevanza.

I casi di incompatibilità sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale.

ART. 36

I professionisti ed i collaboratori coordinati e continuativi del Movimento o dei suoi servizi non possono far parte degli organi del Movimento o degli Enti di Servizio nei confronti dei quali prestano la loro attività professionale e/o di collaborazione.

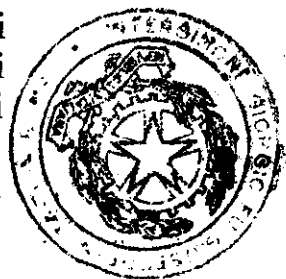
I dipendenti del Movimento e degli Enti di servizio, non possono far parte del Consiglio Generale e dei Consigli Regionali e Provinciali.

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale disciplina i criteri per eventuali deroghe, comunque compatibili con il carattere volontaristico e solidaristico del Movimento.

COMMISSIONI SPECIALI

ART. 37

Con deliberazione dei rispettivi Comitati Esecutivi, ratificata dai rispettivi Consigli, vengono costituite a livello nazionale, regionale e provinciale Enti di servizio, nonché Commissioni speciali incaricate di coordinare l'attività dell'associazione nei diversi settori in cui il Movimento ritiene opportuno intervenire.



Nei vari settori di attività, la operatività si realizza tramite i seguenti enti:

- a) C.A.A.F - Centro Autorizzato Assistenza Fiscale;
- b) E.F.A.L. - Ente Formazione Addestramento Lavoratori ;
- c) E.N.Te.L. - Ente Nazionale Tempo Libero;
- d) FEDERA.AGRI. - Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura;
- e) F.L.A.C. - Federazione Lavoratori Anziani Cristiani;
- f) Patronato S.I.A.S. - Servizio Italiano Assistenza Sociale;
- g) U.N.A.M.A. - Unione Nazionale Ambiente Agricoltura

Può essere istituito a livello nazionale, regionale e provinciale un ufficio di coordinamento composto da tutti i Presidenti degli Enti di servizio e presieduto da un coordinatore, nominato dai comitati esecutivi ai vari livelli.

I programmi e le direttive tracciati dalle Commissioni devono essere approvati dai Comitati Esecutivi e ratificati dai Consigli ai rispettivi livelli.

DECADENZA DELLE CARICHE

ART. 38

L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dei Consigli Provinciali, Regionali e Generali comporta la decadenza dalla carica di consigliere, che viene dichiarata dai rispettivi consigli.

Il Consiglio ed il Comitato Esecutivo Generale decadono qualora la metà più uno dei membri eletti venga a mancare per dimissioni, decadenza o altri motivi.

GIOVANI M.C.L.

ART. 39

Gli iscritti al Movimento fino alla età di ventotto anni costituiscono i Giovani del M.C.L..

I giovani fanno parte integrante del Movimento.

Per un'articolazione specifica della loro attività è istituita una Consulta a livello generale, regionale e provinciale, disciplinata da un apposito regolamento approvato dalla Consulta stessa e ratificato dal Consiglio Generale.



Le Consulte ai vari livelli eleggono nel loro ambito il rispettivo delegato provinciale, regionale e generale, nonché i componenti il Consiglio Generale.

ART. 40

I Giovani M.C.L., nel quadro degli scopi previsti dall'articolo 2 del presente Statuto ed in accordo con gli orientamenti generali del Movimento, perseguono in particolare le seguenti finalità:

- a) formazione culturale e religiosa;
- b) studio dei problemi del lavoro e della condizione giovanile;
- c) partecipazione dei giovani alla vita del Movimento.

LAVORATORI ALL'ESTERO

ART. 41

I lavoratori all'estero possono costituire Nuclei e Circoli del Movimento, compatibilmente con la legislazione dei rispettivi paesi esteri.

A tali unità di base si applicano, in considerazione del numero degli iscritti e della localizzazione geografica, le norme previste dagli articoli 8 (1° comma), 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente Statuto, compatibilmente con la legislazione dei rispettivi Paesi Esteri.

Essi vengono aggregati al Movimento con apposita delibera dell'Esecutivo Generale.

Tra i Circoli e i Nuclei esistenti in uno stesso stato, in stati limitrofi o in una regione industriale determinata vengono istituiti organi di collegamento nominati dal Comitato Esecutivo Generale su proposta del Servizio Lavoratori all'Esteri.

A tali organi di collegamento possono essere applicate, con deliberazione del Consiglio Generale, quando il numero degli iscritti rappresentati lo renda opportuno, le norme previste dallo Statuto per gli organi provinciali. In questo caso gli organi di collegamento assumono carattere elettivo. Essi eleggono anche i delegati al Congresso Generale.

Il Servizio Generale Lavoratori all'Esteri è diretto dal responsabile generale del settore.



I PROBLEMI DELLA FAMIGLIA

ART. 42

Il Movimento Cristiano Lavoratori promuove le iniziative dirette alla difesa ed alla valorizzazione della famiglia e della sua soggettività sociale, risorsa fondamentale di ogni moto di promozione morale e sociale.

A tal fine, si occupa in particolare dei problemi connessi alla salvaguardia dell'unità familiare, all'uguaglianza e alla complementarietà dei coniugi, al dialogo tra le generazioni all'interno del nucleo familiare, all'educazione dell'infanzia ed alla condizione degli anziani.

I Comitati Esecutivi possono nominare un responsabile per le condizioni della famiglia e delle pari opportunità.

RAPPORTI CON LA COMUNITA' ECCLESIALE

ART. 43

Il Movimento, con la coscienza di essere parte integrante della Chiesa, stabilisce ai vari livelli un rapporto organico con i suoi Pastori, mediante la presenza di Sacerdoti per la formazione religiosa e morale dei soci, per la crescita spirituale del Movimento stesso e per l'approfondimento del Magistero della Chiesa.

Tale rapporto si esprime secondo modalità definite e concordate con le autorità competenti.

RAPPRESENTANZA

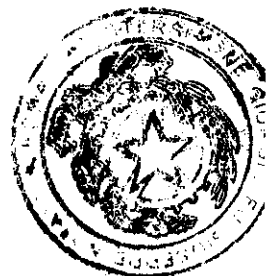
ART. 44

Il Presidente Generale rappresenta il Movimento in tutti i rapporti con i terzi.

Le Unioni Regionali, le Unioni Provinciali e le unità di base sono rappresentate nei rapporti con i terzi dai rispettivi presidenti.

ART. 45

Per compiere atti di natura economica, finanziaria e patrimoniale è richiesta una deliberazione, regolarmente



trascritta a verbale, dell'organo esecutivo competente ai vari livelli.

Per le operazioni di carattere finanziario è richiesta la firma abbinata del presidente competente e dell'amministratore.

COLLEGI DEI SINDACI

ART. 46

Il controllo amministrativo finanziario sulle attività del Movimento è affidato ad un Collegio di Sindaci composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I Sindaci sono eletti dall'Assemblea nelle unità di base e dai Congressi a livello provinciale, regionale e generale.

Essi si riuniscono una volta l'anno per esprimere il loro parere sulla bozza di rendiconto economico finanziario predisposta dagli organi esecutivi del Movimento ai vari livelli.

Il collegio ha l'obbligo di effettuare verifiche di cassa trimestrali, comunicando ai comitati esecutivi di competenza eventuali osservazioni o suggerimenti.

Delle riunioni del collegio sindacale viene redatto verbale regolarmente trascritto in un apposito registro tenuto a cura del collegio stesso.

La carica di sindaco è incompatibile, ai vari livelli, con altre cariche sociali del medesimo livello.

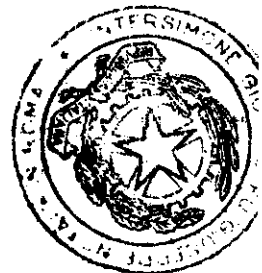
GARANZIE STATUTARIE

ART. 47

E' istituito nelle Unioni Provinciali il Collegio Provinciale dei Proviviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Provinciale fra gli iscritti che non ricoprono altre cariche sociali.

Il Collegio decide:

- a) sui provvedimenti da adottare in caso di indisciplina o di indegnità dei soci della provincia;
- b) sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di iscrizione;
- c) sui ricorsi presentati dai soci della provincia contro asserite violazioni dello Statuto;



- d) sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di riconoscimento di un circolo o nucleo.

ART. 48

E' istituito nelle Unioni Regionali il Collegio Regionale dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Regionale tra gli iscritti che non ricoprono altre cariche sociali.

Il Collegio Regionale decide sui ricorsi presentati contro le decisioni dei Collegi Provinciali dei Probiviri della regione e contro asserite violazioni dello Statuto da parte degli organi regionali.

ART. 49

E' istituito presso la Sede Generale il Collegio Generale dei Probiviri, composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, eletti dal Congresso Generale fra gli iscritti che non ricoprono altre cariche sociali.

Il Collegio Generale decide:

- a) in primo grado, sui ricorsi presentati dai soci contro asserite violazioni dello Statuto da parte dei membri del Consiglio Generale e sui conflitti tra i Collegi dei Probiviri Regionali e Provinciali;
- b) in secondo grado, sui ricorsi presentati contro le decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri.

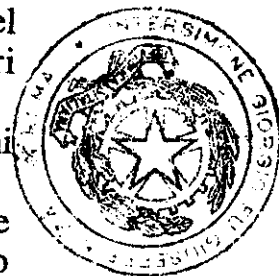
Avverso le decisioni pronunciate dal Collegio Generale dei Probiviri in primo grado è ammesso ricorso al Consiglio Generale, che decide con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

ART. 50

La qualità di socio si perde per dimissioni o per espulsione.

Il Collegio dei Probiviri, su segnalazione anche di un socio o degli organi statutari a qualsiasi livello, accertati i fatti, di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 47, emette il relativo provvedimento che può essere:

- a) archiviazione
- b) sospensione da un mese ad un anno
- c) espulsione
- d) chiusura del circolo o nucleo.



Il Collegio dei Probiviri competente emette il provvedimento di espulsione, decorso inutilmente un termine assegnato al socio per far cessare le cause di indisciplina o indegnità.

ART. 51

E' previsto lo scioglimento del Consiglio di Presidenza delle unità di base e dei Consigli Provinciali e Regionali, con conseguente nomina di Commissari Straordinari, in caso di gravi violazioni dello Statuto, accertate dagli organi che ne dovranno deliberare lo scioglimento.

Competente a deliberare lo scioglimento dei Consigli di Presidenza delle Unità di base è il Consiglio Provinciale, con possibilità di ricorso entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento al Consiglio Regionale, il quale deve pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.

Competente a deliberare lo scioglimento dei Consigli Provinciali e Regionali è il Consiglio Generale, sentito per lo scioglimento dei consigli Provinciali il Comitato Esecutivo Regionale. In caso di comprovata urgenza il Comitato Esecutivo Generale può adottare tale provvedimento con i poteri del Consiglio, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile e comunque non oltre novanta giorni.

In caso di scioglimento, il Commissario straordinario convoca i competenti Congressi per l'elezione degli organi disciolti, entro tre mesi, se trattasi di Unità di base ed entro sei mesi se trattasi di Consigli provinciali e regionali, semprechè sia intervenuta, e non prima di essa, la ratifica o la decisione di eventuali ricorsi.

GARANZIE STATUTARIE

ART. 52

E' istituita a livello generale una Commissione per le garanzie statutarie che ha il compito di controllo e di verifica delle operazioni di tesseramento e di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme statutarie in materia di adesione al Movimento.

La Commissione viene eletta dal Consiglio Generale ed è composta da cinque membri; le minoranze manifestatesi in Congresso hanno diritto a due membri.



PATRIMONIO

ART. 53

Le Unità di Base, le Unioni Provinciali e Regionali e la Sede Generale sono finanziariamente e patrimonialmente autonome.

I beni patrimoniali destinati alla realizzazione degli scopi sociali del Movimento si presumono di proprietà delle unità di base o degli organismi territoriali ai diversi livelli, salvo che non appartengano ad un organismo del Movimento di grado superiore. In questo ultimo caso tale appartenenza deve risultare da atto scritto, firmato dal rappresentante dell'organo superiore proprietario del bene e dal rappresentante dell'organo che ne ha l'uso, salvi i requisiti di forma prescritti dalla legge.

COOPERAZIONE

ART. 54

Il Movimento Cristiano Lavoratori promuove la cooperazione come strumento di elevazione morale e materiale dei lavoratori.

Il Movimento rappresenta, tutela e assiste le cooperative costituite dai propri iscritti, autorizzati, dal Comitato Esecutivo Provinciale competente per territorio, ad inserire nella denominazione sociale della cooperativa il nome del M.C.L.. Tale autorizzazione è condizionata alla adozione da parte delle cooperative degli statuti approvati dal Comitato Esecutivo Generale.

ART. 55

Il Movimento assiste inoltre le iniziative promosse dai propri iscritti nel settore della cooperazione.

Gli organismi cooperativi di grado superiore possono affiliare società cooperative di intesa con il Comitato Esecutivo Provinciale competente per territorio.

Alla tutela ed all'assistenza cooperativistica, il Movimento provvede per mezzo delle Commissioni per la Cooperazione istituite ai vari livelli ed attraverso le strutture operative e



rappresentative costituite dal Comitato Esecutivo Generale con apposito regolamento.

PROCESSI VERBALI

ART. 56

Di tutte le riunioni degli organi deliberativi ed esecutivi del Movimento, ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale da approvarsi nella seduta successiva.

Tutte le delibere ed i rendiconti sono conservati, a cura dei comitati esecutivi ai vari livelli, e possono essere consultati da chiunque ne abbia interesse.

ORGANO UFFICIALE

ART. 57

Il Movimento Cristiano Lavoratori ha un proprio organo ufficiale di stampa.

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 58

La modifica dello Statuto richiede la deliberazione del Congresso Generale del Movimento con la maggioranza qualificata di due terzi dei delegati.



NORME TRANSITORIE

ART. 1

Il presente statuto, limitatamente alla composizione degli organi, entra in vigore alla scadenza congressuale del mandato in corso.

REGOLAMENTO PER I CONGRESSI REGIONALI E PROVINCIALI

ART. 1

I Congressi Regionali e Provinciali sono validi quando i partecipanti rappresentino almeno i tre quinti degli iscritti.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei voti rappresentati.

ART. 2

In apertura dei lavori i Congressi eleggono l'ufficio di Presidenza e le commissioni per la verifica dei poteri e per le elezioni.

Di quest'ultima commissione non possono far parte i candidati.

ART. 3

E' ammesso il trasferimento della delega ad altro delegato, purché questo appartenga alla stessa unione provinciale nei congressi regionali e alla stessa unità di base nei congressi provinciali. Allo stesso delegato non può essere trasferita più di una delega.

I trasferimenti di delega devono essere registrati dalla commissione per la verifica dei poteri.

Nelle unità di base con un solo delegato al congresso provinciale viene eletto anche un delegato supplente.

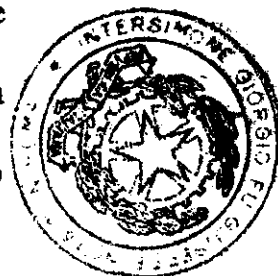
ART. 4

La composizione dei Consigli Provinciali è così stabilita:

- 15 membri nelle provincie fino a 2.000 iscritti;
- 21 membri nelle provincie da 2.001 a 6.000 iscritti;
- 29 membri nelle provincie oltre 6.000 iscritti.

ART. 5

I Comitati Esecutivi Provinciali e i Comitati Esecutivi Regionali sono costituiti da cinque a nove membri, secondo decisioni dei rispettivi Consigli.



ART. 6

Qualora ai congressi vengano presentate più liste, queste non possono essere consegnate alla Commissione elettorale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza del Congresso.

Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei delegati e deve contenere un numero di nominativi non inferiore ad un terzo e non superiore ai 2/3 dei candidati da eleggere. I candidati firmano per accettazione una sola volta e possono sottoscrivere alcuna lista e devono essere compresi tra gli iscritti rispettivamente della regione e della circoscrizione. Ogni delegato non può sottoscrivere più di una

lista. Le liste per le elezioni dei consigli regionali devono contenere almeno un candidato in rappresentanza di ciascuna provincia.

ART. 7

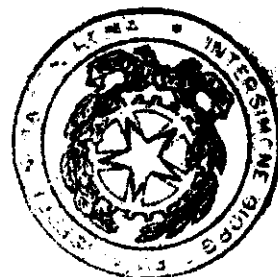
Le schede di votazione devono essere separate per ogni circoscrizione e quando si proceda contemporaneamente a più elezioni (membri di consigli e delegati ai congressi) e devono essere firmate da almeno due scrutatori. La scheda di partecipazione al congresso o sulla delega deve essere apposta un timbro a prova dell'avvenuta votazione.

ART. 8

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Il delegato può esprimere un voto di preferenza per un numero di candidati non superiore a due terzi dei candidati da eleggere, oppure esprimersi con voto di lista o con chiara scelta tra i nomi delle diverse liste (panachage).

ART. 9

Gli eletti sono proclamati eletti dall'Ufficio di Presidenza i candidati che nel limite della composizione dei Consigli regionali hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età.



ART. 10

Per l'elezione dei Sindaci e dei Probiviri ogni elettore può votare per 2/3 dei componenti da eleggere nei rispettivi collegi.

ART. 11

La disciplina delle assemblee è affidata al Presidente del Congresso il quale stabilisce le modalità degli interventi e delle votazioni su ordini del giorno, mozioni e documenti, con facoltà di fissare limiti di tempo alla durata degli interventi, allo scopo di assicurare la più larga espressione di opinioni.

ART. 12

La prima riunione dei Consigli Regionali e Provinciali è convocata dal primo degli eletti non oltre trenta giorni dal Congresso.

Le riunioni dei Consigli e dei Comitati esecutivi sono convocate dai presidenti con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni prima.

La convocazione dei Consigli Regionali e Provinciali può essere richiesta in via straordinaria da un terzo dei consiglieri nonché del Comitato Esecutivo Generale. Accertata la regolarità formale della richiesta, i rispettivi comitati esecutivi sono obbligati alla convocazione dei consigli, senza alcun sindacato di merito sulla richiesta stessa.

ART. 13

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti con voto deliberativo.

Le deliberazioni dei Consigli e dei Comitati Esecutivi sono prese a maggioranza di voti.

ART. 14

L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dei consigli comporta la decadenza dalla carica di consigliere dichiarata con apposita deliberazione dell'organo di cui fanno parte. I Consigli e i Comitati esecutivi decadono qualora la



più uno dei membri eletti venga a mancare per
morte, decadenza o altri motivi.

ART. 15

Le elezioni dei delegati al Congresso Provinciale si
fanno nelle assemblee delle unità di base con lo stesso
regolamento dei precedenti articoli 8 e 9. Le assemblee sono valide
solo in prima convocazione quando sia presente almeno la metà
degli iscritti e in seconda convocazione con la
presenza di almeno un quarto degli iscritti. La seconda
convocazione può essere fissata un'ora dopo la prima.

Le liste presentate possono contenere un numero di
candidati pari ai candidati da eleggere e si vota per non più di
quattro di essi.

ART. 16

La elezione degli organi direttivi di circolo e dei nuclei
regolamentano gli articoli 8 e 9.



REGOLAMENTO PER IL CONGRESSO GENERALE

ART. 1

Il Congresso Generale è valido quando i partecipanti sono almeno i tre quarti degli iscritti.
La validità delle deliberazioni è richiesta alla maggioranza semplice dei voti rappresentati.

ART. 2

All'apertura dei lavori il Congresso elegge l'ufficio di presidenza, le commissioni per la verifica dei poteri, per le elezioni e per ogni altra incombenza.
Le commissioni per le elezioni non possono far parte dell'ufficio di presidenza.

ART. 3

È ammesso il trasferimento della delega ad altro delegato purché questo appartenga alla stessa Unione locale.
I trasferimenti di delega devono essere registrati dalla commissione per la verifica dei poteri.
Ogni unità di base con un solo delegato al Congresso deve eleggere anche un delegato supplente.

ART. 4

Prima del Congresso vengano presentate più liste, queste devono essere consegnate alla commissione elettorale entro il termine fissato dall'ufficio di presidenza del congresso.
Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno un decimo degli iscritti e deve contenere un numero di nominativi non superiore ad un terzo e non superiore ai 2/3 dei candidati da eleggere. I candidati firmano per accettazione una sola volta.
Non possono sottoscrivere alcuna lista e devono essere iscritti tra gli iscritti al Movimento. Ogni delegato non può rappresentare più di una lista.

il mese di

il mese, con

il Ruolo

ritavere-

ottobre

n. 60,

io sono

dei te-

iazione

...", C.F.

io 1998

he allo

tare il

taio il



ART. 5

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Il delegato esprime un voto di preferenza per un numero di candidati non superiore a due terzi dei candidati da eleggere, da esprimersi con voto di lista o con chiara scelta tra i candidati delle diverse liste (panachage).

ART. 6

Vengono proclamati eletti dall'ufficio di presidenza i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

ART. 7

Per l'elezione dei Sindaci e dei Probiviri ogni elettore può votare per 2/3 dei componenti effettivi e supplenti da eleggere nei rispettivi collegi.

ART. 8

La disciplina delle assemblee è affidata al Presidente del Congresso il quale stabilisce le modalità degli interventi e delle votazioni su ordini del giorno, mozioni, documenti, con facoltà di fissare limiti di tempo alla durata degli interventi, allo scopo di assicurare la più larga espressione di opinioni.

ART. 9

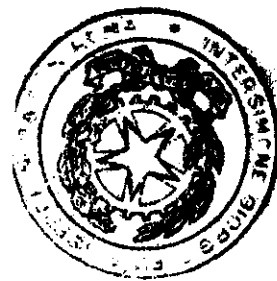
La prima riunione del Consiglio Generale è convocata dal primo degli eletti non oltre trenta giorni dal Congresso.

Le successive riunioni sono fissate dal Presidente con delibera del Comitato Esecutivo e convocate dal Presidente del Consiglio Generale mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni prima.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente del Movimento, con avviso personale, da inviare almeno sette giorni prima.

La convocazione del Consiglio Generale può essere chiesta in via straordinaria da un terzo dei consiglieri.

Accertata la regolarità formale della richiesta, il Comitato Esecutivo è obbligato alla convocazione del Consiglio, senza alcun sindacato di merito sulla richiesta stessa.



ART. 10

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti con voto deliberativo.

Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza di voti.

ART. 11

L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Generale comporta la decadenza dalla carica di consigliere dichiarata con apposita delibera dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio ed il Comitato Esecutivo Generale decadono qualora la metà più uno dei membri venga a mancare per dimissioni, decadenza o altri motivi.



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - ART. 35 STATUTO MCL

ART. 1

Le cariche di Presidente Generale, Regionale e Provinciale del MCL sono incompatibili con quelle di pari grado o livello in un partito politico, in una confederazione sindacale o in altra associazione con cui si possa determinare un contrasto di interessi o di immagine.

ART. 2

Il Consiglio Generale designa, insieme alle altre cariche statutarie, un apposito Collegio per giudicare i casi di incompatibilità nominando anche il Presidente.

Tale Collegio giudicante è composto da sette membri, di cui due espressione della minoranza, se espressa in Congresso.

Il Collegio nella prima riunione nomina, nel suo seno, un Vice Presidente ed un Segretario.

ART. 3

Il socio che abbia interesse può sollevare innanzi al Consiglio di competenza eccezioni di incompatibilità.

Questo, qualora le ritenga manifestamente fondate, trasmette gli atti al Collegio giudicante entro 30 giorni.

ART. 4

Il Collegio giudicante, concluse le indagini preliminari, dopo aver sentito le parti in causa, decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 5

Contro la decisione del Collegio giudicante è possibile ricorrere al Consiglio Generale entro il termine perentorio di 30 giorni.

Il Consiglio Generale deciderà in merito in modo definitivo nella sua prima riunione utile.

Giurato: Antonio Imbriani
Dr. Giorgio Intersimone Notaio



istrato a Roma, Atti Pubblici il 19.5.98

n. serie pagate lire

F.to Illeggibile

conformità dell'originale si rilascia la presente copia composta

numero *cinquante* facciate fotostatiche per uso

Amministrativo
ma, 19 maggio 1998

